



Senato della Repubblica

Servizio per la Qualità
degli Atti normativi

XVIII legislatura

RELAZIONI ALLE CAMERE

annunciate nel periodo

SETTEMBRE 2020



INDICE

NOTA INTRODUTTIVA	5
PARTE PRIMA.....	6
Prima Sezione - Relazioni annunciate	6
Seconda Sezione - Nuovi obblighi di relazione	11
PARTE SECONDA – TABELLE	12
Prima Sezione - Relazioni annunciate	12
Seconda Sezione - Nuovi obblighi di relazione	23

Nota introduttiva

Con la presente pubblicazione, l'*Osservatorio sull'attuazione degli atti normativi* dà conto delle relazioni annunciate nel periodo di settembre 2020, dei nuovi obblighi di relazione previsti da disposizioni legislative pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* nello stesso periodo, nonché delle modifiche concernenti abrogazioni di disposizioni o integrazioni di obblighi di relazione vigenti.

Ai fini del presente lavoro sono considerate solo le relazioni espressamente disciplinate da atti normativi, mentre non si tiene conto di relazioni introdotte da ordini del giorno delle Assemblee o delle Commissioni, da risoluzioni o anche da autonome decisioni del Governo.

Per ciò che attiene ai decreti-legge, gli adempimenti previsti sono censiti al momento della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione.

Le informazioni riportate sono desunte dall'Allegato B al resoconto dell'Assemblea e dalla banca dati del Senato relativa all'attività non legislativa e sono integrate con indicazioni relative al termine previsto per l'adempimento e all'eventuale periodicità dell'obbligo.

PARTE PRIMA

Prima Sezione - Relazioni annunciate

Tra le relazioni annunciate nel periodo di riferimento, si segnala il seguente documento.

Doc. CCLVIII, n. 1 - PRIMA RELAZIONE - Relazione sulle attività svolte dall'ISIN e sullo stato della sicurezza nucleare nel territorio nazionale.

Relazione presentata dal Direttore dell'ISIN - Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione - il 7 agosto 2020 e annunciata nella seduta n. 254 del 4 settembre 2020.

L'adempimento previsto. Il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, recante "Attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM", istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi. In tal senso, l'articolo 6, comma 4, lettera *h*), prevede che il Direttore dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN), trasmetta al Governo e al Parlamento una relazione annuale sulle attività svolte dall'ISIN e sullo stato della sicurezza nucleare nel territorio nazionale. L'ISIN è l'autorità di regolamentazione competente in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione. Il Direttore dell'ISIN è nominato con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo.

Il contenuto della relazione. La Relazione descrive preliminarmente lo stato della sicurezza nucleare e della radioprotezione in Italia, come risultante dalle attività istruttorie, di controllo e monitoraggio effettuate dall'ISIN nel corso dell'anno 2019, da cui si evince un quadro generale di sostanziale sicurezza delle condizioni del sistema fatte salve le incertezze

legate alle prospettive di realizzazione del Deposito nazionale unico per lo smaltimento dei rifiuti radioattivi a bassa e media attività e per lo stoccaggio provvisorio di lungo termine dei rifiuti ad alta attività e del combustibile irraggiato¹.

In particolare, quanto alle attività di monitoraggio della radioattività ambientale, articolata in reti di sorveglianza nazionale e regionale, è emerso che la concentrazione radioattiva risulta stazionaria, al di sotto della rilevazione riscontrata prima dell'incidente di Chernobyl del 1986. Con riferimento alla radioattività di origine terrestre, tra cui i prodotti del decadimento del radon, l'ISIN ha implementato una banca dati sulla radioattività con una specifica sezione dedicata al radon, tenuto conto che in Italia la presenza di radon si attesta a livelli superiori rispetto a quelli medi mondiali ed europei, con gravi rischi per la salute.

Altra fonte di esposizione è costituita dai radionuclidi di origine naturale (uranio, torio e potassio), cosiddetti NORM (Naturally Occurring Radioactive Materials). Essi vengono talvolta impiegati in processi di lavorazione industriale e di raffinazione in livelli di concentrazioni superiori a quelli stabiliti dalla legislazione e quindi fonte di pericolo per la salute dei lavoratori o per la popolazione che vi è esposta, tali da rendere necessaria l'adozione di idonee misure di radioprotezione. In questo quadro, la Relazione lamenta l'assenza di un quadro normativo specifico per la gestione dei NORM, con riferimento non soltanto alle procedure di smaltimento e di messa in sicurezza di tali materiali (ivi inclusi le attrezzature metalliche corrose da incrostazioni radioattive), ma anche nell'ambito della bonifica dei materiali di scarto presenti nei Siti contaminati di interesse nazionale (SIN)², quali i grandi complessi industriali ormai dismessi³. In tal senso dalla Relazione emerge come, grazie al metodo di lavoro improntato dall'ISIN volto a favorire un confronto permanente tra tutti i soggetti tecnici coinvolti nei processi di bonifica dei NORM, è stato possibile definire idonee

¹ Si veda il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, recante "Disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché benefici economici, a norma dell'articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99".

² Ai sensi dell'articolo 252, comma 1, del decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152 (recante "Norme in materia ambientale"), i siti d'interesse nazionale ai fini della bonifica, sono individuati, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni interessate, in relazione alle caratteristiche del sito, alle quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, al rilievo dell'impatto sull'ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico, nonché di pregiudizio per i beni culturali ed ambientali.

³ Tra questi si segnalano quelli presenti a Gela, Porto Marghera, Porto Torres, Crotone e Priolo, in cui nel corso degli anni sono state depositate a terra, in modo incontrollato, ingenti quantità di materiali di scarto provenienti dalla produzione di fertilizzanti fosfatici.

fasi operative di smantellamento tese a garantire la compatibilità dei profili tecnici con gli aspetti normativi di cui alla disciplina generale dei SIN.⁴

Con riferimento alle attività di controllo e monitoraggio di installazioni nucleari in disattivazione (*decommissioning*) nonché alle attività di trattamento e deposito temporaneo dei rifiuti radioattivi che sono residue⁵, la Relazione afferma che non sono emerse particolari criticità, risultando conformi agli obiettivi fissati dalla legislazione vigente secondo il criterio di non rilevanza radiologica.⁶

Quanto invece all'utilizzo di sorgenti di radiazioni, nonostante l'ISIN abbia assicurato i necessari livelli di sicurezza e radioprotezione attraverso specifiche prescrizioni sulle condizioni di impiego e alla gestione dei rifiuti, nel 2019 sono state riscontrate talune violazioni concernenti in particolare la gestione delle sorgenti mobili per gammagrafie industriali, sia in termini di *safety* che di *security*, con il superamento degli obiettivi di dose previsti a legislazione vigente e il rinvenimento di rifiuti radioattivi interrati.

La Relazione dà quindi conto delle criticità sottese alla gestione dei rifiuti radioattivi generati da eventi incidentali di fusione di sorgenti radioattive presso siti industriali, evidenziando come, oltre all'esigenza della relativa messa in sicurezza a breve-medio termine⁷, occorra prevedere l'analisi preliminare delle componenti chimiche contenute (cd. caratterizzazione) ai fini del raggiungimento di un risultato ottimale.

La Relazione si sofferma infine sulle emergenze nucleari e radiologiche, aventi quale obiettivo la protezione della popolazione da radiazioni ionizzanti causate da eventi accidentali attraverso misure idonee volte a fornire una risposta immediata a situazioni che rischierebbero di non essere più sotto controllo. Il riferimento va alle *ex*-centrali nucleari in corso di smantellamento, ai reattori di ricerca, alle strutture navali a propulsione nucleare presenti in

⁴ Si richiama a titolo di esempio il caso dello smantellamento di un grande vaso di cemento armato, già di per sé gravemente corrosivo e pericolante, contenente acido fosforico concentrato.

⁵ A tale riguardo si segnalano la disattivazione della Centrale di Latina, il trattamento delle resine di Caorso, il nuovo impianto di trattamento degli effluenti liquidi presso la centrale di Latina e in nuovo deposito ex-compattatore della centrale del Garigliano.

⁶ Il criterio di non rilevanza radiologica è fissato in un obiettivo di dose media annua pari a 10 microSievert/anno per la popolazione più esposta, mentre per le condizioni incidentali l'obiettivo di dose ipotizzabile è pari a 1 microSievert.

⁷ Interventi per i quali è prevista l'allocatione dei fondi di cui al comma 536 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020).

alcune realtà portuali, nonché alla detenzione o al trasporto di materie radioattive, ivi inclusa la gestione dei rifiuti radioattivi.

In questo quadro, la Relazione dà quindi conto, sotto il profilo nazionale, del Piano nazionale delle misure contro le emergenze radiologiche, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo 2010⁸, che prevede una rete di centraline e stazioni automatiche di monitoraggio gestite dall'ISIN ai fini del pronto-allarme. In questo quadro, l'ISIN ha offerto il contributo tecnico all'attività di pianificazione della risposta all'emergenza nucleare e radiologica, in collaborazione con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del consiglio e con le Prefetture, per il supporto rispettivamente a livello nazionale e locale, anche ai fini del mantenimento di adeguati *standard* di preparazione e di operabilità dei sistemi tecnologici. In tal senso, anche nella prospettiva di potenziare la capacità di monitoraggio e fare fronte all'obsolescenza delle strumentazioni tecnologiche, resta l'obiettivo di realizzare una stazione ad altissima sensibilità volta a sostituire quella presente presso l'Istituto di nazionale di Oceanografia e geofisica sperimentale OGS di Sgonico.

Per quanto riguarda invece gli incidenti nucleari e radiologici aventi effetti transnazionali, l'ISIN riveste il ruolo di autorità competente all'interno Sistema di pronta notifica e scambio rapido delle informazioni in ambito europeo - ECURIE (*European Community Urgent Radiological Information Exchange*), predisposto dalla Commissione Europea ai sensi della Direttiva del Consiglio dell'Unione Europea 87/600/EURATOM, nonché mediante la partecipazione al Gruppo delle autorità di regolazione dell'Unione europea - ENSREG (*European Nuclear Safety Regulators Group*).

Oltre ad accordi bilaterali di cooperazione con Francia, Svizzera e Slovenia che gestiscono centrali nucleari, la Relazione sottolinea il ruolo dell'ISIN sia nell'ambito del sistema EMERCON dell'Agenzia interazionale per l'energia atomica (AIEA) - con riferimento alla Convenzione internazionale sulla notifica tempestiva di un incidente nucleare e alla Convenzione internazionale sull'assistenza in caso di incidente nucleare o di emergenza radiologica - sia ai fini della partecipazione italiana al Comitati incaricati della elaborazione

⁸ Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 24 maggio 2010

degli *standards* su: sicurezza nucleare, gestione dei rifiuti radioattivi, radioprotezione e trasporto dei materiali radioattivi.

Da ultimo, la Relazione si sofferma sull'impegno assunto a livello internazionale dall'Italia circa la realizzazione del citato Deposito nazionale unico per lo smaltimento dei rifiuti radioattivi a bassa e media attività e per lo stoccaggio provvisorio di lungo termine dei rifiuti ad alta attività e del combustibile irraggiato, nella prospettiva di assicurare elevati livelli di sicurezza nella gestione dei rifiuti medesimi. Attualmente essi risultano stoccati in diversi depositi sul territorio nazionale, con elevati costi legati alla manutenzione costante e messa in sicurezza. A tale riguardo, la Relazione evidenzia che, nonostante la nuova Carta delle aree potenzialmente idonee sia stata trasmessa ai ministeri dello sviluppo economico e dell'ambiente, ai fini dell'approfondimento dei relativi profili istruttori mediante dibattito pubblico, permangono gravi incertezze sui tempi di realizzazione con pesanti ripercussioni sia sotto il profilo della sicurezza sia per quanto concerne gli oneri connessi a tutto il processo di *decommissioning*.

Seconda Sezione - Nuovi obblighi di relazione

La legge 14 agosto 2020, n. 113, è volta a individuare la disciplina in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni. In tale ambito, l'articolo 2 reca la previsione dell'Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie, da istituirsi presso il Ministero della salute con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge in argomento e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

A tale Osservatorio⁹ è demandato il compito di:

- monitorare gli episodi di violenza, eventi sentinella e atteggiamenti di minaccia, commessi ai danni degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni;
- promuovere studi per la formulazione di misure idonee a ridurre i fattori di rischio negli ambienti più esposti;
- monitorare l'attuazione delle misure di prevenzione, anche mediante l'utilizzo di strumenti di videosorveglianza;
- promuovere la diffusione delle buone prassi in materia di sicurezza;
- promuovere lo svolgimento di corsi di formazione per il personale medico e sanitario.

Per quanto concerne gli obblighi informativi nei confronti delle Camere, si segnala il comma 4 dell'articolo 2 in argomento, il quale prevede che il Ministro della salute trasmetta annualmente alle Camere, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, una relazione sull'attività svolta dall'Osservatorio medesimo.

⁹ Quanto alla composizione, l'Osservatorio è costituito, per la sua metà, da rappresentanti donne, prevedendo la presenza di rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, delle regioni, di un rappresentante dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) per le finalità di cui ai commi 2 e 3, di rappresentanti dei Ministeri dell'interno, della difesa, della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali, degli ordini professionali interessati, delle organizzazioni di settore, delle associazioni di pazienti e di un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

PARTE SECONDA – TABELLE

Prima Sezione - Relazioni annunciate

A. RELAZIONI GOVERNATIVE

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E RELATIVI DIPARTIMENTI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
<u>Atto n. 555</u>	D. Lgs. 66/1999 art. 12 co. 1 ¹⁰	Relazioni d'inchiesta dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV) relativa all'incidente occorso all'aeromobile Flycajn anfibo marche di identificazione I-D347, in località Monte Rua, Preturo (AQ), il 9 agosto 2019	11/08/2020 01/09/2020 n. 25 ¹¹	8 ^a	Eventuale

¹⁰ La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che, per ciascuna inchiesta relativa ad un incidente, l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV), rediga una relazione contenente anche elementi utili ai fini della prevenzione, nonché eventuali raccomandazioni di sicurezza. Tale relazione è trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'invio alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica entro dodici mesi dalla data dell'incidente, salva l'ipotesi in cui l'inchiesta, per la sua complessità, si protragga oltre tale termine.

¹¹ Inviata dal Ministro per i rapporti con il Parlamento.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
<u>Atto n. 556</u>	D. Lgs. 66/1999 art. 12 co. 1 ¹²	<p>Relazioni d'inchiesta dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV) relative ai seguenti incidenti aerei:</p> <p>incidente occorso all'aeromobile "Discus b" marche D-1857, in località Cuvio (VA), in data 12 agosto 2017;</p> <p>incidente occorso all'aeromobile P92 marche I-9615, in data 6 ottobre 2019;</p> <p>incidente occorso all'aeromobile DG-200 marche D-4137, in data 24 maggio 2020;</p> <p>incidente occorso all'aeromobile ASG Mi marche D-KGIC, in data 20 luglio 2019;</p> <p>incidente occorso all'aeromobile P92-JS marche I-RTLF, in data 7 giugno 2012;</p> <p>incidente occorso all'aeromobile F150L marche I-CENE, in località Arbizzano di Negrar (VR), il 31 gennaio 2018</p>	11/08/2020 01/09/2020 n. 251 ¹³	8 ^a	Eventuale

¹² La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che, per ciascuna inchiesta relativa ad un incidente, l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV), rediga una relazione contenente anche elementi utili ai fini della prevenzione, nonché eventuali raccomandazioni di sicurezza. Tale relazione è trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'invio alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica entro dodici mesi dalla data dell'incidente, salva l'ipotesi in cui l'inchiesta, per la sua complessità, si protragga oltre tale termine.

¹³ Inviata dal Ministro per i rapporti con il Parlamento.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
<u>Doc. CCLV, n. 2</u>	D. Lgs. 128/2003 art. 21 co. 6, lett. q	Relazione sulle attività e sui risultati degli investimenti nel settore spaziale e aerospaziale (anno 2019)	02/09/2020 09/09/2020 n. 256	10 ^a	Annuale 30 giugno
<u>Atto n. 575</u>	D. Lgs. 66/1999 art. 12 co. 1 ¹⁴	Relazioni d'inchiesta dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV) relative ai seguenti incidenti aerei: incidente occorso all'aeromobile Pitts (model 12), marche I-WILL, in località Mensanello (SI) in data 28 settembre 2014; incidente occorso all'aeromobile Enstrom 480B, marche N480W, in località Fundres (BZ), in data 10 maggio 2017; incidente occorso all'aeromobile CESSNA 152, marche I-SVFG, in località Malga Casarine (TN), in data 2 giugno 2018	11/09/2020 23/09/2020 n. 259	8 ^a	Eventuale

¹⁴ La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che, per ciascuna inchiesta relativa ad un incidente, l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV), rediga una relazione contenente anche elementi utili ai fini della prevenzione, nonché eventuali raccomandazioni di sicurezza. Tale relazione è trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'invio alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica entro dodici mesi dalla data dell'incidente, salva l'ipotesi in cui l'inchiesta, per la sua complessità, si protragga oltre tale termine.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
<u>Procedura d'infrazione n. 72/1</u>	L. 234/2012 art. 15 co. 2 ¹⁵	Relazione sulla procedura d'infrazione n. 2020/2111, avviata ai sensi dell'articolo 258 del TFUE, sul non corretto recepimento dell'articolo 12, paragrafo 1, prima frase, della direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale	12/08/2020 03/09/2020 n. 253	13 ^a 14 ^a	Eventuale

¹⁵ L'articolo 15 della legge n. 234 del 2012, al comma 1, stabilisce che il Presidente del Consiglio dei ministri - o il Ministro per gli affari europei - comunichi alle Camere, contestualmente alla ricezione della relativa notifica da parte della Commissione europea, le decisioni assunte dalla stessa Commissione concernenti l'avvio di una procedura d'infrazione di cui agli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e che della comunicazione venga informato il Ministro con competenza prevalente, nonché ogni altro soggetto pubblico il cui comportamento sia messo in causa dal ricorso o dalla procedura d'infrazione di cui trattasi. Il comma 2 prevede che, entro venti giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, il Ministro con competenza prevalente trasmetta alle Camere (e contestualmente al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari europei) una relazione che illustri le ragioni che hanno determinato l'inadempimento o la violazione contestati con la procedura d'infrazione, indicando altresì le attività svolte e le azioni che si intende assumere ai fini della positiva soluzione della procedura stessa.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
<u>Doc. CLX, n. 2</u>	D. Lgs. 231/2007 art. 4 co. 2 ¹⁶	Attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, nonché il rapporto annuale sull'attività svolta dall'Unità di informazione finanziaria (UIF) della Banca d'Italia (anno 2018) ¹⁷	28/08/2020 10/09/2020 n. 257	1 ^a 2 ^a 6 ^a	Annuale 30 giugno

¹⁶ L'articolo 4 del decreto n. 231, come sostituito, stabilisce, al comma 1, che il Ministro dell'economia e delle finanze è responsabile delle politiche di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario ed economico per fini di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

Il comma 2 del medesimo articolo 4 dispone che, per le finalità di cui allo stesso decreto, entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro dell'economia e delle finanze presenti al Parlamento la relazione sullo stato dell'azione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, elaborata dal Comitato di sicurezza finanziaria ai sensi dell'articolo 5, comma 7, del decreto n. 231. Il comma 7 dell'articolo 5 dispone che il Comitato, entro il 30 maggio di ogni anno, presenti al Ministro dell'economia e delle finanze, per il successivo inoltro al Parlamento, la relazione contenente la valutazione dell'attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, dei relativi risultati e delle proposte dirette a renderla più efficace. A tal fine, l'Unità d'informazione per l'Italia (UIF), le autorità di vigilanza di settore, le amministrazioni e organismi interessati, gli organismi di autoregolamentazione, la Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia forniscono, entro il 30 marzo di ogni anno, i dati statistici e le informazioni sulle attività rispettivamente svolte, nell'anno solare precedente, nell'ambito delle funzioni di vigilanza, supervisione e controllo.

¹⁷ L'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 4 del decreto n. 231 stabilisce che alla relazione sullo stato dell'azione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo sia allegato un rapporto, predisposto dalla UIF, sull'attività da essa svolta nonché la relazione elaborata dalla Banca d'Italia in merito ai mezzi finanziari e alle risorse attribuite alla UIF medesima.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DOC. o ATTO	FONTE		OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICI TA E TERMINI
<u>Doc. XCV, n. 3</u>	D.L. 98/2011 art. 37 co. 16 ¹⁸		Stato delle spese di giustizia (anno 2019)	27/08/2020 03/09/2020 n. 253	2 ^a 5 ^a	Annuale 30 giugno
<u>Doc. CLXIV, n. 25</u>	L. 244/2007 art. 3 co. 68 ¹⁹		Stato della spesa ed efficacia nell'allocazione delle risorse e grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta (anno 2019)	16/09/2020 23/09/2020 n. 259	1 ^a 2 ^a 5 ^a	Annuale 15 giugno

¹⁸ La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che, a decorrere dall'anno 2012, il Ministro della giustizia presenti alle Camere, entro il mese di giugno, una relazione sullo stato delle spese di giustizia, che comprenda anche un monitoraggio delle spese relative al semestre precedente.

¹⁹ L'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge n. 185 del 2008 ha previsto che, allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, i Ministeri avviino, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, un'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio. I risultati delle analisi sono illustrati in appositi rapporti dei Ministri competenti, che costituiscono parte integrante delle relazioni sullo stato della spesa di cui all'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, da inviare alle Camere e al Ministero dell'economia e delle finanze.

MINISTERO DELLA SALUTE

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
<u>Doc. CXXXV, n. 3</u>	L. 376/2000 art. 8 co. 1 ²⁰	Relazione sullo stato di attuazione della legge concernente "Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping" e attività svolta dalla Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive <i>(anno 2019)</i>	11/08/2020 01/09/2020 n. 251	7 ^a 12 ^a	Annuale
<u>Doc. XXVII, n. 16</u>	D. Lgs. 26/2014 art. 42 co. 2-bis	Relazione sullo stato delle procedure di sperimentazione autorizzate per le ricerche sulle sostanze d'abuso, anche al fine di evidenziare le tipologie di sostanze che possono essere oggetto di programmi di ricerca alternativi e sostitutivi della sperimentazione animale	28/07/2020 04/09/2020 n. 254	12 ^a	30 giugno

²⁰ Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, le funzioni esercitate dalla Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive sono state trasferite, a decorrere dal 1° gennaio 2014, al comitato tecnico sanitario, istituito dal medesimo articolo 2.

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
<u>Atto n. 554</u>	L. 70/1975 art. 30 co. quinto ²¹	Relazione sull'attività dell'Accademia nazionale dei Lincei per l'anno 2019, comprensiva dei bilanci di previsione, della pianta organica e del conto consuntivo <i>(anno 2019)</i>	07/08/2020 01/09/2020 n. 251	7 ^a	Annuale 31 luglio
<u>Doc. LVI, n. 3</u>	L. 163/1985 art. 6 co. primo	Utilizzazione del Fondo unico per lo spettacolo e andamento complessivo dello spettacolo <i>(anno 2019)</i>	14/09/2020 23/09/2020 n. 259	7 ^a	Annuale

²¹ L'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, prevede che entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche e i conti consuntivi dell'esercizio precedente.

MINISTERO PER LE POLITICHE GIOVANILI E LO SPORT

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Atto n. 563	L. 70/1975 art. 30 co. quinto ²²	Attività svolta e bilancio d'esercizio dell'Automobile Club d'Italia (ACI) <i>(anno 2019)</i> ²³	20/10/2020 03/09/2020 n. 253	8 ^a	Annuale 31 luglio
Atto n. 568	L. 70/1975 art. 30 co. quinto	Attività svolta, bilancio di previsione e consistenza dell'organico del Comitato italiano paralimpico (CIP) <i>(anno 2019)</i>	01/09/2020 10/09/2020 n. 257	7 ^a	Annuale 31 luglio

MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Doc. LXIX, n. 3	D. Lgs. 322/1989 art. 24 co. 1 - 2 ²⁴	Attività dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) sulla raccolta, trattamento e diffusione dei dati statistici della pubblica amministrazione, nonché stato di attuazione del programma statistico nazionale e Rapporto redatto dalla Commissione per la garanzia dell'informazione statistica <i>(anno 2019)</i>	07/09/2020 16/09/2020 n. 258	1 ^a	Annuale

²² Si ricorda che l'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, prevede che entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche e i conti consuntivi dell'esercizio precedente.

²³ Si ricorda che ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2019, al Ministro per le politiche giovanili e lo sport sono state altresì attribuite le funzioni di indirizzo e vigilanza sull'Automobile Club d'Italia (ACI).

²⁴ Il comma 2 dell'articolo 24 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, prevede che alla relazione sia allegato il rapporto annuale di cui all'articolo 12, comma 1, lett. d) del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, da redigersi da parte della Commissione per la garanzia della qualità dell'informazione statistica.

B. RELAZIONI NON GOVERNATIVE

ORGANO COMMISSARIALE DELLE SOCIETÀ ALITALIA - SOCIETÀ AEREA ITALIANA S.P.A. E ALITALIA CITYLINER S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

SOGGETTO	DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Organo commissariale delle società Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria	<u>Doc. XXVII, n. 15</u>	D.L. 137/2019 art. 1 co. 2-bis ²⁵	Situazione economico-finanziaria delle società Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria <i>(dati aggiornati al 30 giugno 2020)</i>	05/08/2020 01/09/2020 n. 251	8 ^a 10 ^a	2 marzo 2020 - 2 settembre 2020

²⁵ Il decreto-legge 2 dicembre 2019, n. 137, convertito, con modificazioni dalla legge 30 gennaio 2020, n. 2, recante "Misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria", dispone, al comma 1 dell'articolo 1, l'attribuzione di un nuovo prestito alla società del Gruppo Alitalia in amministrazione straordinaria pari a 400 milioni di euro, della durata di sei mesi. Al comma 3 si prevede altresì in capo all'organo commissariale il compito di integrare il programma della procedura di amministrazione straordinaria della società con un piano riguardante le iniziative e gli interventi di riorganizzazione ed efficientamento della struttura e delle attività aziendali delle medesime società funzionali alla tempestiva definizione delle procedure concernenti il trasferimento dei complessi aziendali delle medesime società in amministrazione straordinaria, assicurando la discontinuità, anche economica, della gestione da parte del soggetto cessionario.

In questo quadro, il comma 2-bis dell'articolo 1, introdotto in sede di conversione del citato decreto, stabilisce che l'organo commissariale delle società in amministrazione straordinaria invii alle competenti Commissioni parlamentari, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto La legge n. 2 del 2020 è entrata in vigore il 1° febbraio 2020, tutti i dati aggiornati relativi alla situazione economico-finanziaria delle medesime società. Analogo obbligo informativo, con cadenza semestrale per l'intera durata dell'amministrazione straordinaria, riguarda tutti i dati rilevanti relativi alla situazione economico-finanziaria delle medesime società.

AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

SOGGETTO	DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Autorità di regolazione per energia reti e ambiente	Doc. XCVIII, n. 2	L. 239/2004 art. 1 co. 89	Relazione sul monitoraggio dello sviluppo degli impianti di generazione distribuita (anno 2018)	04/08/2020 01/09/2020 n. 251	10 ^a	Annuale 30 dicembre

ISPETTORATO NAZIONALE PER LA SICUREZZA NUCLEARE E LA RADIOPROTEZIONE - ISIN

SOGGETTO	DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
ISIN Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione	Doc. CCLVIII, n. 1 PRIMA RELAZIONE	D. Lgs. 45/2014 art. 6 co. 4, lett. h) ²⁶	Relazione sulle attività svolte dall'ISIN e sullo stato della sicurezza nucleare nel territorio nazionale. (dati aggiornati al 31 dicembre 2019)	07/08/2020 04/09/2020 n. 254	10 ^a 13 ^a	Annuale

²⁶ Relazione di cui all'articolo 6, comma 4, lettera h), del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45: Attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi. La disposizione prevede che il Direttore dell'ISIN - Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione, trasmetta al Governo e al Parlamento una relazione annuale sulle attività svolte dall'ISIN e sullo stato della sicurezza nucleare nel territorio nazionale. L'ISIN è l'autorità di regolamentazione competente in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione. Il Direttore dell'ISIN è nominato con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, e quindi entro il 9 luglio 2014.

Si precisa inoltre che l'articolo 10, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, ha abrogato l'articolo 29 della legge 23 luglio 2009, n. 99 (recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia), la quale disposizione prevedeva in capo all'Agenzia per la sicurezza nucleare l'obbligo di trasmettere alle Camere la relazione annuale sulla sicurezza nucleare. Pertanto l'obbligo si intenderebbe concluso, anche se non è mai stato esercitato. Inoltre, l'Agenzia, costituita con d.P.R. 11 febbraio 2011, è stata soppressa dall'articolo 21, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2001, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e le relative funzioni sono state trasferite, dal comma 20-bis del medesimo articolo 21, in via transitoria e sino alla definizione di un assetto organizzativo rispettoso delle garanzie di indipendenza previste dall'Unione europea, all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

Seconda Sezione - Nuovi obblighi di relazione

A) Relazioni governative

ORGANO	FONTE	OGGETTO	PERIODICITÀ E TERMINI
Ministero della salute	L. 113/2020 art. 2, co. 4 ²⁷	Relazione sull'attività svolta dall'Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie	Annuale 31 marzo

²⁷ Il comma 4 dell'articolo 2 della legge 14 agosto 2020, n. 113, recante norme in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni, prevede che il Ministro della salute trasmetta annualmente alle Camere, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, una relazione sull'attività svolta dall'Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie. A tale Osservatorio - da istituirsi presso il Ministero della salute con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge in argomento e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica - è demandato il compito di:

- monitorare gli episodi di violenza, eventi sentinella e atteggiamenti di minaccia, commessi ai danni degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni;
- promuovere studi per la formulazione di misure idonee a ridurre i fattori di rischio negli ambienti più esposti;
- monitorare l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione a garanzia dei livelli di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche mediante l'utilizzo di strumenti di videosorveglianza;
- promuovere la diffusione delle buone prassi in materia di sicurezza;
- promuovere lo svolgimento di corsi di formazione per il personale medico e sanitario, nell'ottica della prevenzione e gestione delle situazioni di conflitto nonché al fine di migliorare la qualità della comunicazione con gli utenti.

Con riferimento al monitoraggio di nuovi obblighi di relazione previsti da disposizioni legislative pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*, nel periodo in esame non risultano dati riferiti a relazioni non governative.

SERVIZIO PER LA QUALITÀ DEGLI ATTI NORMATIVI
OSSERVATORIO SULL'ATTUAZIONE DEGLI ATTI NORMATIVI
CAPO UFFICIO: SERENA PUGLIESE
TEL. 06/6706-5460; e-mail serena.pugliese@senato.it
Segreteria: tel. 06/6706-3437

La documentazione del Servizio per la qualità degli atti normativi è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la sua eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.